

sorrentine, l'obbligo della prosecuzione del servizio ferroviario lungo la penisola sorrentina, così importante ai fini turistici e agricoli per l'economia nazionale, coronando in tal modo i voti già da lungo tempo manifestati da quelle popolazioni e completando il provvido interessamento già dimostrato per la ferrovia da Torre Annunziata a Castellammare di Stabia. — (*Presentata il 7 novembre 1932-XI - Annunziata il 17 novembre 1932-XI*).

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA ».

I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano opportuno, agli effetti della scadenza, applicare alle licenze di pesca la stessa disposizione esistente per quelle di caccia e cioè che tali licenze abbiano la durata di dodici mesi dal giorno dal quale vengono rilasciate in modo da non essere legate alla decorrenza dell'anno solare. Questo per venire incontro al desiderio di una modesta classe di lavoratori che nella stagione invernale spesso non dispone dei mezzi necessari per richiederla, poichè il rilascio della licenza viene subordinato, oltre al pagamento della tassa erariale, anche al contributo sindacale e a quello a favore dei consorzi obbligatori. — (*Presentata l'8 novembre 1932-XI - Annunziata il 17 novembre 1932-XI*).

« BONARDI, RIGHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere: 1º) se in base alla Convenzione stipulata dallo Stato con la Società anonima finanziaria fiammiferi ed affini, Convenzione il cui rinnovamento decorreva dal 1º giugno 1932, fosse consentito in ordine giuridico e per contingenti considerazioni in merito all'occupazione della mano d'opera ed alla più opportuna distribuzione del lavoro, di procedere ad un mese di distanza, a complessi provvedimenti di smobilitazione di alcuni stabilimenti, compreso quello di Venezia che era fra i più moderni e perfetti del genere; 2º) se hanno efficacemente funzionato gli organi previsti dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, organi che lo Stato con molta opportunità aveva predisposti. — (*Presentata il 14 novembre 1932-XI - Annunziata il 17 novembre 1932-XI*).

« FANTUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle corporazioni, per conoscere se in relazione alle importazioni di legnami esteri,

specie russi, che con il loro prezzo svalutano completamente il nostro patrimonio forestale con grave pregiudizio della bonifica integrale montana, con grave disagio economico dei possessori di boschi, specie delle popolazioni montane che perdono ogni possibilità di lavoro, dei comuni montani proprietari di boschi, costretti per mancanza di introiti ad aumentare i pesi tributari, aggravando il disagio, non intendono di intervenire di urgenza con gli opportuni provvedimenti per rivalorizzare il nostro patrimonio forestale. — (*Presentata e annunziata il 17 novembre 1932-X*).

« DENTICE DI FRASSO ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno.

La seduta termina alle 17.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

1 — Interrogazione.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 116, che autorizza la costruzione della strada di accesso al monumento votivo alla memoria del Quadrumviro Michele Bianchi. (*Approvato dal Senato*). (1363)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1932, n. 460, che affida l'organizzazione e la direzione dei corsi di cultura e di lingua per stranieri all'Istituto interuniversitario italiano. (*Approvato dal Senato*). (1376)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le Società « Florio », « San Marco » ed « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società. (1382)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806. (1383)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante